

# Sindacato Autonomo Dipendenti Inail in Pensione

## Segreteria Nazionale

Circolare n. 1/2023

Roma 23 marzo 2023

### LETTERA CIRCOLARE A TUTTI I SOCI

**Oggetto: Tassazione agevolata sulle pensioni integrative  
Contenzioso in corso con l'Agenzia delle Entrate**

Come noto, il Sindacato è impegnato ormai da tempo (2018!!!) nella vertenza contro l'Agenzia delle Entrate per ottenere il riconoscimento del diritto all'applicazione della **tassazione agevolata** (tra il 15 e il 9%) prevista dal 6° comma dell'art. 11 del DLgs. n. 252/2005 sulle pensioni integrative (complementari) erogate dal Fondo gestito dall'INAIL (D.M. 30.5.1969).

Dopo aver promosso l'iniziativa, il Sindacato ha patrocinato, con esiti alterni, alcuni "**ricorsi pilota**" davanti alle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionale (*ora Corti di Giustizia Tributaria*) di Roma. Di tali ricorsi, peraltro, uno è andato a buon fine, in quanto l'Agenzia delle Entrate non ha impugnato in Cassazione la sentenza favorevole della Commissione Tributaria del Lazio e ha restituito all'interessato, al momento per il quadriennio precedente l'istanza, le somme versate in più a titolo di IRPEF.

Le altre cause "pilota" sono invece all'esame della Corte di Cassazione e, per una di queste, è **imminente l'udienza di trattazione, fissata per il prossimo 29 marzo**.

Purtroppo circolano "voci", ovviamente del tutto ufficiose ed informali, non ottimistiche. Infatti, dopo i tanti ritardi, non sempre comprensibili, la Corte di Cassazione negli ultimi mesi ha emesso alcune decisioni, **non riferite a ricorsi patrocinati dal Sindacato**, che hanno negato il riconoscimento del diritto in questione.

Tuttavia, il Sindacato e gli Avvocati che si stanno occupando della difesa dei pensionati nelle cause contro l'Agenzia delle Entrate, ritengono che quelle decisioni della Corte di Cassazione non siano fondate, ma siano invece frutto di un fraintendimento in cui potrebbe essere incorsa la Suprema Corte. Fraintendimento dovuto alla solita tecnica del legislatore che, anche nel caso di specie, ha usato (*rectius* abusato) del sistematico rinvio ad altre leggi ed ha quindi reso obiettivamente arduo, per qualunque operatore del diritto, districarsi nei tortuosi meandri del decreto legislativo che ne occupa.

In ogni caso le norme, che secondo l'Agenzia delle Entrate e anche secondo la Corte di Cassazione non consentirebbero di estendere alle pensioni integrative

percepiti dagli ex dipendenti INAIL, INPS, ecc. la tassazione agevolata di cui trattasi, **sono costituzionalmente illegittime**, con riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, per violazione del principio dell'eguaglianza tributaria tra lavoratori pubblici e lavoratori privati.

La Corte Costituzionale, infatti, si era già pronunciata con la sentenza n. 218/2019, dichiarando l'illegittimità costituzionale del comma 6 dell'art. 23 del D. Lgs. n. 252/2005 con riferimento a una questione non identica ma certamente analoga.

La Corte medesima, come noto, è stata nuovamente chiamata a pronunciarsi, **questa volta su fattispecie identica**, dalla Commissione Tributaria Provinciale di Latina, con l'ordinanza n. 181/2021. Come anticipato sul Sito del Sindacato, sull'ordinanza si è pronunciata la Corte Costituzionale nell'udienza del 22 novembre 2022 e il successivo 20 dicembre è stata pubblicata la decisione (ordinanza n. 257/2022). **Con tale decisione, però**, sono state **dichiarate inammissibili** le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal giudice tributario di Latina, ma **“a causa dell'incompleta ricostruzione del quadro normativo”** di riferimento, che **non ha consentito** al giudice costituzionale di valutare la **“rilevanza”** e la **“non manifesta infondatezza”** della questione.

**La sentenza della Corte Costituzionale, quindi**, pur non avendo dichiarato manifestamente infondate le questioni sottoposte al suo esame, **non ha tuttavia precluso** la possibilità che il medesimo giudice di Latina o altro giudice tributario **possa sottoporle nuovamente** le suddette questioni all'esame della Consulta, completando, come richiesto dal giudice costituzionale medesimo, la ricostruzione del quadro normativo di riferimento.

**È pertanto questo l'obiettivo** che gli avvocati difensori degli interessati nei nostri “ricorsi pilota” si stanno proponendo di raggiungere davanti ai giudici dei vari uffici giudiziari. **Hanno già chiesto, infatti, nelle udienze già svolte nelle scorse settimane, o chiederanno in quelle che si svolgeranno a breve**, a partire dall'udienza del prossimo 29 marzo davanti alla Corte di Cassazione, **che venga risolta la questione di legittimità costituzionale delle norme del D. Lgs. n. 252/2005**, che secondo l'Agenzia delle Entrate impediscono ai percettori delle pensioni integrative corrisposte dall'INAIL, dall'INPS e dagli altri Enti Pubblici non Economici di fruire della tassazione agevolata prevista dal comma 6 dell'art. 11 del predetto decreto legislativo.

Ci riserviamo di fornire quanto prima notizie sugli ulteriori sviluppi di tali iniziative, confidando in un loro esito positivo.

Cordiali saluti.

Il Segretario Nazionale

(dr. Aldo Urbini)